

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **98/1992** (ECLI:IT:COST:1992:98)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **05/02/1992**; Decisione del **21/02/1992**

Deposito del **09/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **18/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17936 17937**

Atti decisi:

N. 98

ORDINANZA 21 FEBBRAIO-9 MARZO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Bolisani Giampaolo c/ la U.S.L. n. 21 di Padova, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 91 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da

Zanetello Giovanni c/ la U.S.L. n. 9 di Noventa Vicentina, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento di Patera Ettore;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. per il Veneto, con ordinanze emesse il 3 maggio 1991 (R.O. nn. 596 e 597 del 1991) rispettivamente in cause Bolisani Giampaolo contro la U.S.L. n. 21 di Padova e Zanetello Giovanni contro la U.S.L. n. 9 di Noventa Vicentina, il primo nella qualità di assistente ospedaliero e l'altro quale veterinario dirigente, dirette ad ottenere il trattenimento in servizio fino a settant'anni di età al fine di conseguire una maggiore anzianità contributiva, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte in cui non ammette, sia pure entro il settantesimo anno di età, deroghe al limite del collocamento a riposo a sessantacinque anni di età al fine di maturare la massima anzianità pensionistica;

che, a parere del remittente, sarebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe per i ricorrenti rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici (dirigenti civili statali e regionali e primari ospedalieri), per i quali è previsto il prolungamento dell'età pensionabile fino a settant'anni per raggiungere il massimo della pensione;

che la ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio non si sono costituite le parti private, né è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, ma ha spiegato intervento il dr. Ettore Patera, che, però, non è parte dei giudizi pendenti dinanzi al giudice remittente;

Considerato che siccome nel processo dinanzi a questa Corte non è ammesso intervento di soggetti che non sono parti nel giudizio che si svolge dinanzi al giudice remittente (sentenze nn. 63 e 119 del 1991) l'intervento spiegato dal dr. Patera è inammissibile;

che i due giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento per evidenti ragioni di connessione;

che la questione sollevata è stata già dichiarata (sent. n. 440 del 1991) non fondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore la garanzia del prolungamento dell'età pensionabile al fine di conseguire il massimo della pensione, garanzia, peraltro, costituzionalmente non protetta come, invece, lo è quella del raggiungimento del minimo pensionabile (art. 38, secondo comma, della Costituzione);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per fondare una diversa decisione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, sollevata dal T.A.R. per il Veneto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.